



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11 Email urbanistica@paestum.org

Ordinanza n. 17

Del, 3-2-2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTA la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato Stazione di Foce Sele, redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 27.6.2008 prot. n. 25503, dalla quale si rileva che il sig. Esposito Catello, nato a Capaccio (SA) il 9.2.1964 ed ivi residente alla Via Ponte Barizzo 21, ha posto in essere in località Ponte Barizzo in sinistra idraulica del Fiume Sele, in agro del Comune di Capaccio, una trasformazione del suolo abusiva;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in “sbancamento e spandimento di materiale costituito da terra su di un area di m² 1300 andando a modificare l’aspetto originario del sito.”:

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: zona “E3” – interesse ambientale rilevante.

Che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive;

Che inoltre, esse sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che le opere realizzate hanno configurato una trasformazione dello stato dei luoghi interdetta dall’art. 29 delle NTA del Prg. vigente;

RITENUTO che non è possibile tollerare l’ulteriore permanenza delle suddette opere abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Al Sig. ESPOSITO CATELLO, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si procederà al ripristino d’ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell’abuso.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, Romano Giuseppe, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Alla Stazione di Foce Sele del Corpo Forestale dello Stato;
- f) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il responsabile del settore
Dott. Ing. Carmine GRECO

